

# DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96

#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### **PREMESSA**

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 11 del DL n. 50 del 2017, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 11 del DL n. 50 del 2017 e comunque prima della presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata in via telematica, entro il termine specificato al comma 6 della disposizione legislativa sopra citata.

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it o da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, al presente modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e che rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

# COMPILAZIONE DEL MODELLO

Per consentire l'adempimento previsto è stato predisposto il presente modello costituito da:

- frontespizio, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- quadro "CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE", destinato a individuare l'Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione;
- quadro "DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- quadro "RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
- quadro "DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto degli importi già versati in pendenza del giudizio e di quelli dovuti già versati e da versare per la definizione agevolata dei carichi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nonché le relative modalità di pagamento;
- quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;
- quadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA", che deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette la domanda di definizione.

CODICE
DELL'UFFICIO
DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
COMPETENTE

Indicare il codice dell'Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione, tra i seguenti:

- Direzione provinciale o regionale;
- Ufficio provinciale Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino;
- Centro operativo di Pescara.

Tale codice è reperibile sul sito *www.agenziaentrate.gov.it,* seguendo il percorso "L'Agenzia>Uffici e pec". Nello spe-

cifico, per le Direzioni regionali e provinciali va indicato il codice dell'Ufficio legale (ad esempio, THB qualora si tratti della Direzione provinciale di Bologna); per il Centro operativo di Pescara va indicato il codice 250; per l'Ufficio provinciale – Territorio di Milano va indicato il codice KG7; per quello di Napoli il codice KI2, per quello di Roma il codice KK2 e per quello di Torino il codice KM2.

# DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

**Persone fisiche:** indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

**Soggetti diversi dalle persone fisiche:** indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado. Indicare il codice dalla ragione giuridica ricavandolo dalla "TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA" consultabile in fondo alle presenti istruzioni.

Residenza/ Sede legale (o se diverso domicilio fiscale): indicare per le persone fisiche i dati relativi alla residenza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche i dati relativi alla sede legale. In particolare, indicare il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (ad esempio, per Roma RM), il codice di avviamento postale, il codice catastale del Comune, la tipologia (via, piazza, ecc.), l'indirizzo per esteso e il numero civico.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

I dati relativi al domicilio fiscale vanno indicati solo se diversi da quelli della residenza o della sede legale.

# RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI

Codice fiscale: nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda, deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il "Codice carica".

**Codice carica:** in questo campo va indicato il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla "TABEL-LA GENERALE DEI CODICI DI CARICA", consultabile nell'ultima pagina delle presenti istruzioni e comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa.

Codice fiscale società o ente dichiarante: nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

Riservato al rappresentante - Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale): indicare i dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione per conto del soggetto istante.

# DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE

Organo giurisdizionale e Sede: indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intende definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Commissione tributaria di primo grado o di secondo grado per le province di Trento e di Bolzano, Corte di cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Commissione tributaria).

**Tipo di atto impugnato:** il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento o avviso di irrogazione sanzioni).

Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall'atto impugnato.

**Periodo d'imposta/anno di registrazione:** indicare nel formato aaaa il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, IVA o IRAP; in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, indicare solo l'anno iniziale, indicato sull'atto impugnato. Per l'imposta di registro indicare l'anno di registrazione ovvero l'anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.

**Data di notifica del ricorso in primo grado: i**ndicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa.

Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC.

Registro generale: indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria regionale; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa. Anche se la compilazione di questo campo è facoltativa, è opportuno indicare il predetto numero di iscrizione nel registro generale al fine di individuare con esattezza la controversia oggetto della definizione agevolata di cui trattasi.

Importo lordo dovuto: indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, risultante dal totale degli importi spettanti all'Agenzia delle entrate richiesti con l'atto impugnato, con esclusione solo delle sanzioni collegate ai tributi, degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e degli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere nella controversia pendente, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato; per i sessanta giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica dell'atto impugnato, sulla componente dei tributi vanno calcolati e aggiunti gli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, indicare il 40 per cento dei relativi importi in contestazione.

Qualora non sia dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Importo dovuto per la definizione agevolata art. 6 DL n. 193 del 2016: questo campo deve essere compilato obbligatoriamente qualora per gli importi oggetto della controversia, o parte di essi, sia stata presentata anche la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione di cui all'articolo 6 del DL n. 193 del 2016 nel termine previsto dal comma 2 della stessa disposizione (21 aprile 2017). Va indicato il totale delle somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi [lettera a) del comma 1 del predetto articolo 6] dovute (versate e da versare) ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati.

Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto ovvero del giudizio di spettanza dell'Agenzia delle entrate, sempre che siano ancora in contestazione nella controversia oggetto di definizione, con esclusione quindi degli importi divenuti definitivi per acquiescenza del contribuente o a seguito di sentenza passata in giudicato, anche parzialmente, nonché di quelli spettanti all'Agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 112 del 1999 ovvero dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del DL n. 193 del 2016, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica, anche se pagati in via provvisoria.

Importo netto dovuto: risulta dall'importo lordo dovuto ridotto degli eventuali importi dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del DL n. 193 del 2016 e degli eventuali importi versati in pendenza di giudizio, indicati nei due campi precedenti.

Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

**Numero rate:** indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 2 se in due rate; 3 se in tre rate).

Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare 0. Qualora sia stato indicato 1 nel campo "Numero rate" (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all'importo netto dovuto.

**Data di versamento:** indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

### FIRMA DELLA DOMANDA

La firma va apposta nell'apposito quadro, in forma leggibile, da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati nella "Tabella generale dei codici di carica". ".

# IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA

Il quadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la domanda.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- la data, nel formato gg/mm/aaaa, di assunzione dell'impegno a trasmettere la domanda di definizione. Il quadro deve recare, altresì, la personale sottoscrizione dell'intermediario.

#### TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

#### SOGGETTI RESIDENTI

- 1. Società in accomandita per azioni
- 2. Società a responsabilità limitata
- 3. Società per azioni
- 4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
- 5. Altre società cooperative
- Mutue assicuratrici
- 7. Consorzi con personalità giuridica
- 8. Associazioni riconosciute
- 9. Fondazioni
- 10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
- 11. Consorzi senza personalità giuridica
- 12. Associazioni non riconosciute e comitati
- 13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
- 14. Enti pubblici economici
- 15. Enti pubblici non economici
- 16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
- 17. Opere pie e società di mutuo soccorso
- 18. Enti ospedalieri
- 19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
- 20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- 21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
- 22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
- 23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
- 24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
- 25. Società in accomandita semplice
- 26. Società di armamento
- 27. Associazione fra artisti e professionisti
- 28. Aziende coniugali
- 29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
- 50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
- 51. Condomini
- 52. Depositi I.V.A.
- 53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
- 54. Trust
- 55. Amministrazioni pubbliche
- 56. Fondazioni bancarie
- 57. Società europea
- 58. Società cooperativa europea
- 59. Rete di imprese

#### **SOGGETTI NON RESIDENTI**

- 30. Società semplici, irregolari e di fatto
- 31. Società in nome collettivo
- 32. Società in accomandita semplice
- 33. Società di armamento

- 34. Associazioni fra professionisti
- 35. Società in accomandita per azioni
- 36. Società a responsabilità limitata
- 37. Società per azioni
- 38. Consorzi
- 39. Altri enti ed istituti
- 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
- 41. Fondazioni
- 42. Opere pie e società di mutuo soccorso
- 43. Altre organizzazioni di persone e di beni
- 44. Trust
- 45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

#### TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione)
- 13 Amministratore di condominio
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione